



R.G. n. P.U. 395/2025 MARIA ROSA ROSELLINI



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone	Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel. est.

nel procedimento **n. RG 395/2025 PU** per l'apertura della liquidazione controllata
promosso da

MARIA ROSA ROSELLINI (C.F. RSLMRS66B65G535N), nata il 25 marzo 1966 a Piacenza e residente in Milano (20146 – MI), via Washington n. 78, con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Fabio Cesare, nato a Milano il 25 maggio del 1974, C.F. CSRFBA74E25F205A, domiciliato presso il proprio Studio professionale in Milano – Via Cosimo del Fante, n. 16, PEC: fabio.cesare@milano.pecavvocati.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio della debitrice ricorrente MARIA ROSA ROSELLINI.

letta la relazione depositata a PCT in data 14.3.2025 in proprio da MARIA ROSA ROSELLINI per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, seguita in data 4.4.2025 dal deposito di relazione integrativa sottoscritta per adesione dalla debitrice ricorrente; vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;





ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente a MILANO VIA GIORGIO WASHINGTON 78, come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio netto di € 1.250,00 circa depurato da rimborsi a piè di lista ed assorbito da spese di mantenimento mensile (locazione, spese condominiali ecc.) indicate in € 2.225,00 - alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto di € € 2.031.576,33, correttamente affermandosi nella relazione del Gestore della Crisi che *“...L'esistenza di plurime esecuzioni individuali è sufficiente per certificare la situazione di sovraindebitamento”*;

rilevato che quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (paragrafi 5-6), ivi esponendosi che *“...Come già emerso nel corso della presente relazione, le cause della situazione di sovraindebitamento in cui versa la Sig.ra Rosellini sono riconducibili all'apertura della liquidazione giudiziale di Arca s.r.l., cui è seguita l'escussione delle garanzie che la debitrice aveva prestato in suo favore, innescando altresì il pignoramento immobiliare promosso da Martina RE s.p.a. (si veda supra il par. n. 5 della presente relazione).”*

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Fabio CESARE, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il Gestore della Crisi - come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura





un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII, come segue:

“Attesta ex art 268 terzo comma CCII che alla luce della stima dell'immobile di proprietà della debitrice, valutato tenendo conto dei valori immobiliari emersi dalla perizia depositata nel giudizio RGE 2/2023 del Tribunale di Piacenza sussistono le condizioni per distribuire un valore ai creditori concorrenti dopo aver pagato le spese di procedura, quantificate in €16.490,98 a titolo di compenso unitario, oltre ad € 1.000,00 per spese.”;

rilevato che nella relazione integrativa è stato dettagliato e precisato quanto segue: *“...Come indicato in relazione ex art. 269, secondo comma, CCII, le spese della procedura sono quantificabili in € in € 16.490,98 a titolo di compenso unitario, oltre ad € 1.000,00 per spese. Tuttavia, la debitrice ha già pagato all'OCC l'importo complessivo di € 4.511,95 e, pertanto, le spese ancora dovute ammontano a complessivi € 11.979,033, oltre € 1.000,00 di spese.*

Pertanto:

- *nell'ipotesi che il creditore fondiario, intervenuto nel giudizio R.g.e. n. 2/2023 del Tribunale di Piacenza, non chieda la sua prosecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 41 TUB, sussistono le condizioni per distribuire un valore ai creditori concorrenti dopo aver pagato le spese di procedura, alla luce della sola stima dell'immobile di proprietà della debitrice, valutato tenendo conto dei valori immobiliari emersi dalla perizia depositata in sede esecutiva;*
- *in caso di prosecuzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41, secondo comma, TUB, deve giungersi alla medesima conclusione, poiché la quota del ricavato della vendita dell'immobile, eccedente il credito fondiario, sarebbe in ogni caso destinata alla procedura e l'eventuale attrazione nei tre anni dalla sua apertura di tredicesima, quattordicesima e quota di reddito eccedente le spese di sostentamento, specie nel caso siano nuovamente riconosciuti alla debitrice premi una tantum, consentirebbero di coprire integralmente le spese di procedura ed effettuare la distribuzione di un valore ai creditori concorrenti.*

Inoltre, ad oggi non può escludersi che la vendita degli immobili di proprietà della debitrice, anche se effettuata in sede esecutiva e in applicazione dell'art. 41, secondo comma, TUB, possa avvenire a valori tali da determinare la ripartizione di importi, in favore della procedura di liquidazione controllata, sufficienti a coprirne le spese e consentire la distribuzione di un valore ai creditori concorrenti. Tale assunto preclude alla debitrice l'accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, stante l'insussistenza del requisito dell'incapienza, con la conseguenza che la mancata apertura della procedura di liquidazione controllata della Sig.ra





Rosellini le impedirebbe l'accesso a una procedura di gestione della crisi, contravvenendo espressamente allo spirito e alla ratio del vigente codice.

Va comunque ribadito che la dichiarazione di capienza presuppone la correttezza della valutazione dell'immobile staggito nella esecuzione individuale quantomeno ai valori fissati per la prossima asta.”;

rilevato che in ogni caso quanto all'attivo concretamente distribuibile ai creditori vi sarebbe l'antergazione delle spese prededucibili in sede esecutiva da graduarsi con precedenza rispetto al privilegio del fondiario (es. compenso unitario OCC/Gestore ecc.) e l'apprensione di tredicesima e quattordicesima per intero per tutti gli anni di durata della procedura;

ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche; il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;

ritenuto che in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice, fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, che dovrà individuare un tetto mensile per il mantenimento familiare, non verrà trattenuta e versata sul conto della procedura una somma mensile;





rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal GD a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale *“Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità (tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”*;

tenuto conto, che rispetto ad eventuali pignoramenti mobiliari/cessioni del credito/del settimo ovvero altre similari trattenute, esse saranno inopponibili alla procedura e conseguentemente la base reddituale mensile sarà considerata comprensiva di tale somma, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);

rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge; rilevato che con riferimento all'esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale di Piacenza RGE N. 2/2023 inter alia da FINN SPV SRL quale creditore fondiario, come correttamente precisato dal Gestore della Crisi, la stessa non può essere dichiarata improcedibile ed anzi “la suddetta procedura è destinata a proseguire a prescindere dall'intervento del nominando liquidatore. Tuttavia, si segnala che il bene aggiudicato è capiente rispetto al credito fondiario, sicché la somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto spetta al creditore fondiario dovrà essere attribuita alla procedura di liquidazione controllata nella misura di ½, pari al diritto di proprietà del sig. Fabiano.”





(cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22914 del 19/08/2024 (Rv. 672278 - 01) *“In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituito ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.”*).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico della debitrice ricorrente **MARIA ROSA ROSELLINI (C.F. RSLMRS66B65G535N)**;
- nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in persona dell'Avv. Fabio CESARE;
- ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;





- ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà





- provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della debitrice ricorrente MARIA ROSA ROSELLINI;
 - dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;





dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 10 aprile 2025.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone

